

L'OBBLIGO DI ANALISI DEI RIFIUTI NEL SILENZIO DELLA LEGGE

La legge non disciplina le cautele da osservare per arrivare ad una corretta e credibile qualifica del rifiuto, ma impone un obbligo di risultato, che grava in primo luogo sul produttore stesso e che consiste nella rispondenza al vero della classificazione attraverso un apposito certificato ■ **Avv. DANIELE CARISSIMI**^o

Uno dei quesiti più ricorrenti tra gli operatori del settore è quello relativo all'esistenza nell'ordinamento di un obbligo di effettuare le analisi sui rifiuti. Il Testo Unico Ambientale, invero, nulla dice sul tema, di talché si rende necessario fare chiarezza sul punto.

La presente riflessione non può che prendere le mosse dal soggetto da cui si attiva la filiera del rifiuto e vale a dire il produttore.

Lo stesso è definito come "il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti"¹.

Da tale definizione si ricava che stante il ruolo attivo, è il medesimo colui il quale amministra e gestisce il rapporto qualificativo con il rifiuto detenuto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 del Codice dell'Ambiente² è previsto peraltro che "gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti".

Alla luce di tale norma, pertanto, ne consegue che gli obblighi per una corretta gestione dei rifiuti gravano, in primo luogo, sul produttore degli stessi.

È il produttore, infatti, ad avere la disponibilità dei rifiuti, nonché a conoscere il ciclo di produzione, ed essere, quindi, in condizione di attivarsi per il rispetto degli obblighi

di legge.

Rientra senz'altro tra gli obblighi posti in capo al produttore quello della qualifica iniziale del rifiuto al fine di individuare il regime giuridico di riferimento, l'impostazione della destinazione dei rifiuti, e le regole per il corretto recupero o smaltimento.

Tale onere di qualificazione del rifiuto in capo al produttore è peraltro previsto espressamente anche:

- in materia di discariche dall'art. 11, commi 1 e 2³, d.lgs. 36/2003 e dall'art. 2⁴, DM agosto 2005;
- in materia di recupero dagli articoli 8, comma 4⁵, DM 5 febbraio 1998 (recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate per il recupero) e 7, comma 3⁶, DM 12 giugno

¹ Art. 183, co. 1, lett. D.

² Nella versione che precede il d.lgs. 205 del 2010, attesa la sospensione della nuova formulazione fino all'entrata in vigore del SISTRI.

³ "1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del

primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, devono essere conservati dal gestore."

⁴ "1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato. [...] 5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette."

⁵ "4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione".

⁶ "3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione."

2002, n. 161 (recante individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate).

È opportuno precisare che la legge **non disciplina le cautele da osservare per arrivare ad una corretta e credibile qualifica del rifiuto, ma impone un obbligo di risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione.**

Tale rispondenza al vero può essere raggiunta mediante **un apposito certificato di analisi**, che, alla luce di quanto sopra esposto, **appare l'unico strumento idoneo alla univoca caratterizzazione del rifiuto e gestione dello stesso, seppur la normativa nulla stabilisce in merito.**

Ciò appare ancor più verosimile alla luce di quei rifiuti per i quali non risulta essere chiara la natura pericolosa, o meno.

Si rammenta all'uopo che ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, i rifiuti speciali, sulla base delle caratteristiche di pericolosità, di cui all'allegato I alla parte IV del TUA, si suddividono in pericolosi, e non peri-

colosi. Il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che "5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D [quello relativo ai codici CER] alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose."

Alla luce di tale dettato risulta pertanto che sussistano:

dei rifiuti certamente pericolosi per origine e composizione;

ed altri la cui pericolosità è incerta e che pertanto deve essere verificata sulla base della concentrazione di alcune sostanze. Tali rifiuti, prima della riforma del 205 del 2010, si identificavano con i c.d. "codici a specchio" e vale a dire codici CER speculari che indicavano il medesimo rifiuto, il quale tuttavia poteva essere o meno pericoloso, di talché si necessitava di un codice per il pericoloso e uno per il non pericoloso. Il d.lgs. 205 del 2010 ha eli-

minato tale riferimento ai codici a specchio, pur tuttavia prevedendo all'allegato D, punto 5 che "se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I".

Tale eliminazione pertanto risulta essere esclusivamente letterale, di talché in ordine a tali rifiuti si dovrà sempre procedere ad analisi prima di conferirlo ad un impianto di destinazione. Solo tale documento è infatti idoneo ad attestare e verificare la concentrazione della caratteristiche di pericolosità

È pur vero tuttavia che sembra corretto effettuare le analisi anche per i rifiuti di cui si conosce con certezza la natura pericolosa. Ciò si deduce dalla prassi di gestione degli stessi. Si rammenta infatti che il modello di formulario di cui al DM 145 del 1998, prevede che vengano inserite nell'apposita sezione anche le caratteristiche di pericolo (di cui all'allegato I). Ciò fa presumere pertanto che, anche in occasione di rifiuti certamente pericolosi, si dovrà procedere ad una corretta classificazione per il tramite dell'individuazione delle caratteristiche di pericolo che potrà essere svolta esclusivamente mediante le analisi.

La centralità del certificato di analisi è ravvisabile inoltre anche alla luce di due sanzioni previste dal Codice dell'Ambiente le quali, sia all'art. 258, comma 4 che all'art. 260-bis, comma 6⁷, puniscono con la pena prevista dall'art. 483 del Codice Penale (falso ideologico) colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Non solo, la non corretta classificazione del rifiuto potrà determinare altresì l'illegittimità dell'intera filiera con ciò com-

⁷ Ad oggi sospeso.



www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it
Tel.: 02 87366838
051 0353030 06 94443170

portando le più gravi sanzioni sulla gestione abusiva di rifiuti⁸.

A tal proposito si segnala che le irregolarità in ordine ad una errata classificazione dei rifiuti si riverbera invero su tutti gli operatori interessati dalla filiera.

Secondo una costante e consolidata giurisprudenza⁹ la gestione dei rifiuti è basata, infatti, sul c.d. principio di corresponsabilità. Ed invero "in tema di gestione dei rifiuti, **le responsabilità per la sua corretta effettuazione**, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie **gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi**, con la conseguenza che le stesse si configurano anche a livello di **semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti** e che **la mera osservanza delle condizioni formalmente richieste per la corretta gestione dei rifiuti non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti** allorché costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una partecipazione, anche a livello di semplice

facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti". Alla luce di tale principio, pertanto, anche il titolare dell'impianto, ad esempio, in quanto soggetto coinvolto nella complessiva gestione dei rifiuti, è tenuto a garantire la correttezza, operando con la massima diligenza. Quanto allo specifico adempimento del certificato analitico, si precisa che, pur mancando una norma di carattere generale sulla doverosità di tali controlli, esistono anche in questo caso previsioni specifiche per l'ammissione dei rifiuti ad es: in discarica – articolo 11, comma 3¹⁰, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ed articoli 3 e 4¹¹, DM 3 agosto 2005 – e per il recupero dei rifiuti non pericolosi –rispettivamente articolo 8, comma 512, DM 5 febbraio 1998 ed articolo 7, comma 4¹³, DM 12 giugno 2002, n. 161.

Alla luce di tali norme, **il titolare dell'impianto di destinazione** che abbia accettato rifiuti diversi da quelli risultanti dal certificato e dal formulario, **è esente da responsabilità solo quando provi di aver svolto tale doveroso, controllo e ciò nonostante, non abbia potuto rilevare la presenza di false indicazione nei for-**

mulari e nelle analisi in uscita dallo stabilimento di produzione dei rifiuti, in quanto non riconoscibili secondo l'ordinaria diligenza. Chi scrive ritiene, quindi, che lo stesso debba pretendere quanto meno il certificato analitico, quale unico documento in grado di scongiurare false classificazioni. **In mancanza della prova di tali adempimenti, il titolare dell'impianto di destinazione potrebbe rispondere dell'illecito in concorso con il produttore dei rifiuti, l'autore del certificato e l'eventuale gestore**¹⁴. Quanto poi ai rifiuti di cui ai vecchi codici a specchio tale premura risulta essere invero una necessità. Si ritiene peraltro che l'impianto di destinazione debba pretendere il certificato di analisi non solo per quei rifiuti che il produttore stabilisce essere pericolosi, ma soprattutto per quelli che dichiara essere non pericolosi. Ed invero, lo stesso dovrà accertarsi che il produttore non abbia (de)classificato il rifiuto come "non pericoloso" in frode alla legge, onde non sottoporlo ai vincoli più stringenti nonché ai maggiori esborsi economici, che la gestione di un rifiuto pericoloso impone. ♻️

°AMBIENTE LEGALE SRL

⁸Cfr. Art. 256.

⁹Cass. pen., Sez III, n. 6420 del 2008.

¹⁰"Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;

b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità del presente decreto;

c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;

d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati

f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato

all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

g) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti."

¹¹"Art. 3 **Verifica di conformità** 1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.

2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato all'art. 2, comma 3.

3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Art. 4. **Verifica in loco** 1. Ai fini dell'ammissione in di-

scarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36."

¹²"Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta."

¹³"Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta."

¹⁴Cass. Pen., Sez. III, sentenza 18 maggio 2000, n. 5715.